



Comune di Aliano

Provincia di Matera

C.A.P. 7501 C.C.P. 12568754
e-mail: protocollo@comune.aliانو.mt.it

P. IVA 00477860779
PEC: protocolloaliano@pec.it

Tel. 0835/568038
Fax 0835/568196

Piazza Garibaldi, 16

Ordinanza n. 23 del 18.07.2024

OGGETTO: Integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 04.07.2024 ad oggetto " Applicazione delle misure di prevenzione in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi"

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'Ordinanza Sindacale citata in oggetto istituisce, durante il periodo estivo e precisamente dal 01 luglio al 15 settembre 2024, per tutte le aree boschive ricadenti nel Comune di Aliano, il divieto tassativo di:
 - accendere fuochi nei boschi e fasce contigue compreso aree pic-nic e parcheggi fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e regolamentate;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- Con la predetta Ordinanza Sindacale è stato, altresì, ordinato:
 - ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati ed inoltre devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri;
 - durante il periodo compreso tra la data della presente Ordinanza e il 15 settembre a tutti gli Enti e ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, ai proprietari di case e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Considerato che nella predetta Ordinanza è stato dato atto, tra l'altro, che l'inosservanza dei divieti e degli obblighi della stessa, a norma dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000, saranno puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14;

Ritenuto che il predetto punto vada integrato, altresì, con il richiamo alla sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267 del 2000 per ogni altra violazione alle disposizioni dell'Ordinanza in argomento, relativamente al mancato rispetto degli obblighi della stessa per i quali non è prevista una specifica sanzione.

Letto il D. Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni;

ad integrazione e modifica

dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 04.07.2024 ad oggetto "Applicazione delle misure di prevenzione in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi"

dopo il punto relativo all'aspetto sanzionatorio è integrato il capoverso che così recita " **DA' ATTO che l'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente Ordinanza, a norma dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000, sarà punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14**";

con il seguente capoverso "Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto degli obblighi dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267 del 2000".

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al 30 settembre 2024;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune e inviata, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

-Prefettura di Matera;
-Comando Stazione Carabinieri Forestali;
-Comando Stazione Carabinieri;
-Comando Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, 18 Luglio 2024

IL SINDACO
Geom. Luigi De Lorenzo



Luigi De
Lorenzo
18.07.2024
09:54:49
GMT+01:00